

56
Proposta di legge sui beni delle
Cappellanie meramente laicali

presentata dal Deputato Briganti Bellini ed
altri 3. nella seduta 7. Luglio 1862

Ammettono la lettura

Non ammettono

Uffizi 2. 4. 3. 6. 8.

Letta il 9. Luglio 1862

Presain considerazione
di quella stessa seduta

alla Commissione per il passaggio
de' beni della Chiesa Ecclesiastica al Demanio



Progetto di legge

384

1. Il diritto di persequere decime e primizie, e di questuare che ereditano per legge o per consuetudine in certi luoghi e tempi, e Mini-
stri della Religione è abolito in tutto il
Regno d'Italia

2. I Parrochi che in benefici od abbez-
amenti non hanno una rendita netta annua
di £ 300 per quelli che di una Cura non
contano più di 500 anime, e di £ 1200 per
quelli che hanno una Cura di maggior nume-
ro di anime potranno domandare ed avranno
diritto ad un annuo sussidio che corrisponda
alla deficienza

3. Le domande di che all'art. precedente
verranno in ogni provincia dirette ad una
Commissione nominata per R. decreto la quale

restituirà le quote di sussidio. Dalle decisioni di questa Commissione potranno i Parrochi ricorrere al Ministero dei Culti che deciderà definitivamente sentito il Consiglio di Stato.

4. Quelle quote di sussidio verranno pagate dall'Amministrazione della Cassa delle Missioni.

Briganti Bellini deputato

Carlo Luzi Deputato

M. Spangoli Deputato

Giambattista Carletti Gampieri Deputato

Fizzinetti.

Progetto di Legge
Presentato dal deputato Brigante Bellini ed altri tre deputati.

Le cappellanie meramente laicali negli Stati ex pontificii sono state impropriamente comprese nei Decreti S. S. Commissarii Straordinarii Dell' Umbria e Delle Marche portanti la soppressione delle Corporazioni religiose, capitoli di collegiata, benefici ecclesiastici ecc. Queste appellazioni meramente laicali partecipano della natura dei fecondamenti mentre si trasmettono in discendenza lineare a maschi e perfino a donne. Essi non hanno che un semplicissimo onere di poche n. p. per quanto corrisponda alla rendita della Cappellania. A questo onere una malintesa Provvidenza nei tempi passati ha voluto mettere i patrimoni sotto il patronato. Non tanto, o nei tempi moderni per sfuggire alle prescrizioni di una legge che impediva la creazione di nuovi fecondamenti per somme inferiori ad una certa cifra.

Quindi è giusto che vadano svincolati i beni che compongono questi enti morali soggetti con i Decreti suddetti però è altamente ingiusto che la Chiesa ecclesiastica o lo Stato prenda parte di questi beni che di natura loro si devono ai privati, quando nulla ha preso dei beni fecondamentari e perfino nulla dei feudi.

Queste Cappellanie meramente laicali formano attualmente il patrimonio di moltissime famiglie di quelle provincie umbro-marchigiane, e queste famiglie o perderanno già o hanno la certezza di perdere in breve il terzo del loro patrimonio.

Si vede ossiure a tanto male che tiene in agonia agitata, e quelle popolazioni e sottogenti presentano il seguente

Progetto di Legge.

Art. 1°

L'ultima quarta dell'articolo 15. Dei due Decreti S. S. Commissarii Straordinarii Dell' Umbria e Delle Marche 11.tembre 1860, e 3 Gennaio 1861 viene dichiarato

inapplicabile alle appellazioni meramente laicali.

28

I beni di quelle Cappellanie meramente laicali nelle quali la terza parte venne
già rinviata alla legge Belgianca per la cessazione dell'usufrutto negli insediamenti dopo
l'epoca in cui furono emanati i decreti suddetti verranno restituiti ai patroni
laicali.

Le Cappellanie meramente laicali negli
Stati ex pontifici sono state imperiosamente
comprese nei decreti dei R. R. Commissarii
ordinarii dell' Umbria e delle Marche portanti
la soppressione delle Corporazioni religiose, Capitoli
di Collegiate, benefici ecclesiastici ecc. Queste
Cappellanie meramente laicali partecipano della
natura dei feudi commessi, mentre si tramettono
in discendenza lineare a lui e perfino a donne
che non hanno che un minimissimo onere di
parte mette per quanto copriamasi la rendita
della Cappellania. Naquero o per una malin
testa devoluzione nei tempi passati, la quale voleva
mettere i patrimoni sotto il patronato di un
Santo, o nei tempi moderni per sfuggire alle
prescrizioni di una legge che impediva la
creazione di nuovi feudi commessi per somme in
feriori ad una certa cifra.

Quindi e' giusto che vadano svincolati
i beni che compongono quegli enti morali soppres-
si con i decreti anzidetti, pero' e' altamente in-
giusto che la Cassa Ecclesiastica o lo Stato prenda
da parte di questi beni, che di natura loro

si devono ai privati, quando nulla ha preso
dei beni fidei committari e perfino nulla dei fondi

Queste Cappellanie meramente laicali for-
mano attualmente il patrimonio di moltissime fa-
miglie di quelle provincie umbro-marchigiane, e
queste famiglie o perderono già o hanno la certezza
di perdere in breve il terzo del loro patrimonio
avito.

Onde ovviare a tanto male che tiene
in allucinata agitazione quelle popolazioni i sotto-
scritti presentano il seguente

Progetto di Legge

Art. 1.

Il titolo quarto dell'articolo 15. dei
due decreti dei R. R. Commissari Straordinari
dell'Umbria e delle Marche 11. dicembre 1860, e
3. Gennaio 1861 viene dichiarato inapplicabile alle
Cappellanie meramente laicali

2.

I beni di queste Cappellanie meramente laicali
nelle quali la terza parte venne già runita
alla Cassa Ruleriastica per la restituzione
dell'usufrutto negli investiti dopo l'epoca in

mi furono emanati i decreti suddetti verranno
restituiti ai patroni laicali

304

Briganti Pettini dep

Carlo Luigi =

Nicola Dantella

Viterio Campi

Letto nella rivista del
g. luglio 1862.

Annunziata il 2. Luglio 1662.

Annunzio dagli uffici
2, 3, 6 e 7

Vista nella Chiesa
del 9. Luglio 1662.